



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 29-01-2019

Reg. generale n. 40 del 29-01-2019

Oggetto:	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. PER UN PERIODO DI 12 MESI.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 9 del 15 novembre 2018 veniva formulato l'atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale nell'anno 2019 per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto in itinere (Rep. 2.709), conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice degli Appalti*", riservato alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, così come individuate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- con determinazione n. 78/710 del 2 dicembre 2018 del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, veniva attivata la procedura per l'affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per l'anno 2019 (12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto in essere – 11/02/2019), conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "*Codice degli Appalti*" cig: Z1E260EBFD;
- in data 22 dicembre 2018 si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da invitare, riservato alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

PRESO ATTO che, alla data di scadenza dell'avviso sopra richiamato, fissata alle ore 13:00 del 7 gennaio 2019, è pervenuta la sola manifestazione di interesse da parte di una cooperativa sociale di Tipo B (vedere tabella di seguito), alla quale è stata successivamente inviata la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione, per la presentazione di un progetto e di una offerta economica da valutare – prot. n. 432 del 9 gennaio 2019 da parte della società cooperativa dettagliata a seguire:

N.	Nome Cooperativa sociale/o suo consorzio	Indirizzo	Città	Prov.
1	MERIDIANA Cooperativa Sociale – P.I.:01232050433	C.da Vallebona, n. 2	Macerata	(MC)

DATO ATTO che nella lettera di invito per l'“*Affidamento Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia - 12 mesi con decorrenza dalla data di scadenza del contratto in essere – 11.02.2019 – D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti” e L. 8.11.1991 n.381 e ss.mm.ii. Codice Identificativo Gara Z1E260EBFD.”, prot. n. 432/2019, veniva fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 24 gennaio 2019;*

DATO ATTO, inoltre, che le offerte, ai sensi del punto 7) della lettera stessa, dovevano pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del 24 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 9/37 del 24 gennaio 2019 del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, per la nomina dei membri componenti la Commissione per la procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale nell'anno 2019 (12 mesi decorrenti dalla data di scadenza della convenzione in essere – 11/02/2019);

DATO ATTO che alle ore 10:00 del giorno 29 gennaio 2019, in Treia, presso la sede degli uffici del Comando di Polizia Locale, corso Italia Libera n. 16, a porte aperte, la Commissione per la procedura, nominata con determinazione n. 9/37 del 24 gennaio 2019, del Funzionario responsabile del V settore, Dott.ssa Barbara Foglia, composta da:

- Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore del Comune di Treia, Presidente della Commissione,
 - Dott. Orazio Coppe, Funzionario responsabile del VI Settore, Commissario,
 - Ing. David Brachetti, Funzionario responsabile del VII Settore, Commissario,
 - Agente di Polizia Locale Serenella Gentilucci, verbalizzante,
- ha provveduto alla valutazione dell'unica offerta pervenuta dalla Cooperativa sociale Meridiana, con sede in c.da Vallebona n. 2, 62100, Macerata;

VISTO il verbale di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per il periodo dal 12 febbraio 2019 all'11 febbraio 2020, con il quale la Commissione dispone l'aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale nell'anno 2019 (decorrente dalla data di scadenza del contratto in essere – 11/02/2019) all'impresa MERIDIANA Cooperativa sociale, con sede legale in c.da Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I. 01232050433) alle tariffe indicate nell'offerta economica: cane di fascia a) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge; cane di fascia b) = € 1,72 (euro uno virgola settantadue) oltre iva di legge; cane di fascia c) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del verbale relativo alle operazioni di gara, allegato alla presente determinazione, dichiarando aggiudicataria la MERIDIANA Cooperativa sociale, con sede legale in c.da Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I. 01232050433) alle tariffe indicate nell'offerta economica: cane di fascia a) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge; cane di fascia b) = € 1,72

(euro uno virgola settantadue) oltre iva di legge; cane di fascia c) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge;

ACQUISITO agli atti del procedimento il verbale prot. n. 1.811 del 29 gennaio 2019 per la verifica di quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 78/710 del 2 dicembre 2018 (imp. 740/2018);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018), che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RISPETTATO l'articolo 163 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il verbale di gara prot. n. 1.811 del 29 gennaio 2019, relativo all'affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per il periodo dal 12 febbraio 2019 all'11 febbraio 2020;
3. di DICHIARARE, quale aggiudicataria, la MERIDIANA Cooperativa sociale, con sede legale in c.da Vallebona n. 2, 62100 Macerata (P.I. 01232050433), alle tariffe indicate nell'offerta economica (prot. n. 813 del 15 gennaio 2019): *cane di fascia a)*= € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge; *cane di fascia b)*=€ 1,72 (euro uno virgola settantadue) oltre iva di legge; *cane di fascia c)*= € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge;

4. di APPROVARE lo schema contrattuale che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
5. di SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta prot. n. 813 del 15 gennaio 2019);
6. di PROCEDERE alla verifica di quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione alla procedura prot. n. 813 del 15 gennaio 2019, relativamente al possesso dei requisiti di legge di cui agli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*.

* * * * *

“COMUNE DI TREIA
Provincia di Macerata

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E
CUSTODIA CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TREIA
CIG Z1E260EBFD

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:

1) Il Comune di Treia, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 2, P.Iva 00138790431, rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore “*Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap*”, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Treia che rappresenta, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

2) La Meridiana Cooperativa Sociale, con sede in Macerata, contrada Vallebona n. 2, P.Iva 01232050433, Registro delle Imprese di Macerata n. 11.431, Reg.Pref.Coop.Soc.Sez.B D.Pr.N.9337 del 09/10/1995, Alb.Reg.Coop.Soc.D.D.N.362 dell’11/12/1995, nella persona del presidente, Dott.ssa Barbara Vittori, nata a (..), il ../../.... e residente a (..) via n....

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 9 del 15 novembre 2018 veniva formulato l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura amministrativa di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, riservandola alle cooperative di tipo B o loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con decorrenza dalla data del 12 febbraio 2019 e con validità di 12 mesi, con scadenza 11 febbraio 2020;

- che con determinazione n. 78/710 del 2 dicembre 2018, del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, veniva attivata la procedura di affidamento diretto del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per dodici mesi decorrenti dalla stipula della convenzione conformemente alle disposizioni del combinato disposto degli articoli 30, 36 e 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del predetto decreto (affidamento di importo inferiore a 40.000 euro);

- che con determinazione n. 9/37 del 24 gennaio 2019 del predetto funzionario si provvedeva alla nomina dei componenti la commissione per la valutazione delle offerte regolarmente pervenute;

- che con verbale della commissione prot. n. 1.811 del 29 gennaio 2019 e con determina n. ... del ../../.... si disponeva l’aggiudicazione, con affidamento diretto, all’impresa Meridiana Cooperativa Sociale, con sede legale in c.da Vallebona n. 2, Macerata, alle tariffe indicate nella relativa offerta economica: **cane di fascia a) = € 1,85 oltre iva di legge; cane di fascia b) = € 1,72 oltre iva di legge; cane fascia c) = € 1,85 oltre iva di legge**, demandando al funzionario responsabile V Settore, dott.ssa Barbara Foglia, la veridicità delle autocertificazioni rese in sede di gara, circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

Il Comune di Treia, come sopra rappresentato, affida alla Società Cooperativa Meridiana, con sede in Macerata, c.da Vallebona n. 2, gestore del canile municipale di Macerata, sito in c.da Acquesalate n. 38, il servizio di:

a) ricovero, custodia e mantenimento in misura temporanea, dei cani rinvenuti nel

territorio del Comune di Treia, nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque al ricorrere di particolari esigenze sanitarie di profilassi;

b) ricovero, custodia e mantenimento dei cani catturati, per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori ovvero all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) ricovero, custodia e mantenimento per i quali non sia possibile la restituzione o l'affidamento;

d) ricovero dei cani rinvenuti o catturati sul territorio, nel reparto isolamento e relativo mantenimento sotto osservazione per il periodo di quindici giorni;

e) gestione delle carcasse degli animali ospitati o deceduti, sino al momento del corretto smaltimento delle stesse.

Art. 2) Durata

La durata del presente contratto è di mesi 12 (dodici) con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione e stipula della presente convenzione.

Alla scadenza del predetto contratto, per decorrenza dei termini di durata, pari a 12 mesi, la cooperativa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, deve garantire la continuità dei servizi, per un periodo massimo di sei mesi, fino al completamento delle procedure di nuovo affidamento del servizio e/o di cessione dello stesso, garantendo inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel presente atto contrattuale.

Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio

La gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi deve attuarsi nel pieno rispetto delle prescrizioni normative indicate nel dettaglio a seguire:

- legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e ss.mm.ii.;

- regolamento di attuazione della Regione Marche n. 2/2001 *“Attuazione L.R. n. 10/97”* e ss.mm.ii.;

- ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione;

- legge Regione Marche n. 15 del 30 maggio 2012;

- deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 343 del 19 marzo 2012 *“Approvazione dei criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi da parte degli Enti locali territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionali”*;

- deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1.314 del 15 settembre 2012 *“Determinazione delle tariffe che i Comuni singoli o associati e le comunità montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private”*;

- articolo 21 della legge Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012;

- deliberazione di Giunta regionale n. 884 dell'11 giugno 2013 *“Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e le istituzioni pubbliche”*.

In particolare, la custodia ed il mantenimento degli animali deve avere luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

a) alimentazione adeguata all'età ed allo stato psico-fisico dell'animale;

b) lavaggio, tolettatura e bagni antiparassitari ogni volta ne venga ravvisata la necessità, nonché la spazzolatura periodica del mantello da effettuarsi con particolare assiduità durante e per tutto il periodo di muta;

c) custodia con le modalità ritenute più idonee a salvaguardare il benessere dell'animale, prevedendosi l'uscita dai box almeno una volta al giorno per lo svago nell'apposito spazio aperto, per un periodo di tempo valutato in rapporto al numero dei cani presenti ed

alla compatibilità della “convivenza” tra gli stessi;

d) lavaggio e disinfezione giornaliera dei locali;

e) esecuzione delle disposizioni eventualmente impartite dal competente servizio veterinario, con il quale va mantenuto un costante e reciproco confronto.

Il rifugio deve garantire un orario di apertura di almeno 24 ore settimanali, reso noto al pubblico mediante affissione all'ingresso della struttura.

Per agevolare le adozioni degli animali ospitati e la restituzione di cani padronali, la struttura deve garantire la reperibilità in orario diverso da quello ufficiale e dare la disponibilità a ricevere, su appuntamento, previo accordo con il coordinatore del servizio.

I cani di proprietà del Comune di Treia dovranno essere ricoverati esclusivamente all'interno della struttura sita in Macerata, c.da Acquesalate n. 38, di proprietà del Comune di Macerata, con il divieto di trasferirli ed allocarli presso altre strutture, anche se gestite direttamente dalla Cooperativa Meridiana.

La Cooperativa Meridiana si impegna ad assicurare una disponibilità minima di ricovero pari ad almeno n. 50 cani all'interno della struttura comunale di Macerata, sita in c.da Acquesalate n. 38.

In caso di raggiungimento dei limiti massimi di capienza della struttura, i cani di proprietà del Comune di Treia verranno ricoverati presso altro canile previo assenso del Comune di Treia.

Art. 4) Personale per la gestione del rifugio

La Cooperativa Meridiana assicura:

a) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e alla creazione di opportunità di lavoro per le persone di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 381 dell'8 novembre 1991;

b) di garantire la presenza di un coordinatore, con funzione di responsabile della gestione del rifugio per animali da affezione;

c) di garantire la presenza di un operatore sociale, con funzioni di educatore e coordinatore dei servizi di integrazione sociale ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, coinvolti nelle mansioni di cura e governo dei cani ospitati;

d) di garantire la presenza di una persona con funzione di coordinatore e tutor degli operai ed eventuali soggetti beneficiari di borse di lavoro;

e) un impiegato a tempo parziale, con funzioni contabili, economiche ed amministrative;

f) operai scelti anche tra persone socialmente svantaggiate, eventualmente segnalati dai servizi sociali del Comune di Treia.

La Cooperativa Meridiana deve garantire la presenza contemporanea di almeno n. 2 operai e dell'operatore, durante le attività gestionali del rifugio.

Alla figura del coordinatore sono richieste le seguenti prestazioni principali:

a) presenza presso il canile, per almeno due ore giornaliere all'interno di sei giorni settimanali, durante l'orario di apertura al pubblico, comunicato preventivamente al comune di Treia ed esposto all'ingresso del canile;

b) mantenimento dei rapporti con un ambulatorio dotato di attrezzature medico - diagnostiche e con almeno una sala per l'osservazione dei cani malati o la cura degli stessi;

c) presenza alle visite veterinarie degli animali ospitati, cura delle prescrizioni di terapie, attività di raccordo con l'ambulatorio per le procedure di indagini diagnostiche o cliniche o per effettuare terapie intensive, su animali ivi trasportati dal personale della cooperativa;

d) mantenimento dei rapporti con la cittadinanza, nelle ore di apertura al pubblico per ogni questione di tipo sanitario, etologico e di affidamento degli animali;

- e) tenuta del registro di carico e scarico degli animali, che deve risultare stabilmente presente presso il canile municipale e consultabile dai soggetti previsti dalla normativa;
- f) tenuta della scheda affido cani randagi;
- g) tenuta del registro giornaliero degli interventi sanitari e dell'attività svolta;
- h) comunicazione dei rapporti con il servizio comunale competente;
- i) collaborazione con il tutor e l'operatore sociale.

Alla figura dell'operatore sociale sono ricondotte le seguenti mansioni:

- a) mantenimento del rapporto educativo, secondo il progetto di inserimento lavorativo elaborato, con i soggetti operanti nella struttura, secondo le finalità espresse dalla Cooperativa Meridiana;
- b) gestione di iniziative e di progetti per l'inserimento di borse lavoro e soggetti ad alto rischio di emarginazione sociale.

Alla figura degli operai compete l'esecuzione del lavoro di pulizia, nutrizione, accoglienza, vigilanza, assistenza infermieristica degli animali da affezione, nel rispetto delle direttive del coordinatore tecnico e dell'operatore sociale.

Art. 5) Responsabilità ed oneri

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo. La loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità. Il gestore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione appaltante concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio. Il gestore è, pertanto, tenuto a rispondere, nei termini sopra indicati, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dal Comune o da terzi durante l'espletamento del servizio stesso.

La Cooperativa si obbliga, inoltre, a:

- rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente contratto e nel progetto presentato, nonché a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali in materia di smaltimento rifiuti, compresi eventuali normative e regolamenti emanati nel corso della vigenza contrattuale;
- eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, personale e materiali necessari;
- assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione e somministrazione del personale necessario ai vari servizi nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità loro spettanti ed impegnarsi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro tipo di onere previsto a carico del datore di lavoro;
- osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro ed, in particolare, comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgerà il servizio;
- eseguire tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento;
- suggerire all'Ente tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento del

servizio e collaborare con lo stesso al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;

- fornire tutte le statistiche e le informazioni concernenti lo svolgimento del servizio che venissero richieste dal Comune;

- rispettare e provvedere, senza eccezioni, a tutte le maggiori prescrizioni che il Comune o le Autorità competenti ritenessero di imporre, nel pubblico interesse. Oltre a quanto prescritto nel presente contratto, la Cooperativa dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la cooperativa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente contratto;

- a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento ad obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della cooperativa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa rimborsate.

La Cooperativa si impegna all'osservanza e rispetto dei contratti collettivi di lavoro con il personale dipendente in servizio, nonché si impegna a rispettare, per gli stessi, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nel luogo di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza per eventuali danni cagionati da infortunio.

Nei rapporti di lavoro in essere con il proprio personale dipendente, la Cooperativa Sociale Meridiana assicura il rispetto dei seguenti obblighi:

- ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri;

- applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto rapportato alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- applicazione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, dei suddetti contratti collettivi anche successivamente alla data di scadenza e sino alla loro sostituzione;

- rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Cooperativa Sociale Meridiana anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 6) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa Meridiana assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7) Promozione dell'attività di volontariato

Il Comune di Treia riconosce, nel rispetto delle finalità di cui alla legge 266/1991 e della legge regionale n. 15/2012, il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà, promuovendone lo sviluppo e vedendo con favore la partecipazione delle suddette associazioni, con attività specifiche svolte all'interno del canile, con funzione di integrazione e di supporto allo svolgimento dei servizi essenziali per il buon governo dell'animale.

La Cooperativa Meridiana dovrà consentire alle associazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale, l'accesso alla struttura, concordando con le stesse delle modalità operative di intervento che si concilino ed adattino con il piano gestionale e di lavoro e che risultino compatibili con le disposizioni statutarie e regolamentari della Cooperativa.

I criteri e le modalità di accesso concordate tra la Società Cooperativa Meridiana e le associazioni di volontariato dovranno essere comunicati al Comune di Treia.

I volontari che avranno accesso alla struttura dovranno possedere le cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento di attività funzionali per la cura psico-fisica dell'animale, nel rispetto imprescindibile delle norme in materia di sicurezza dell'operatore e dell'animale.

La copertura assicurativa dei volontari è a carico delle relative associazioni di volontariato di appartenenza.

L'attività dei volontari deve espletarsi in termini di complementarietà e collaborazione con l'attività svolta dalle figure professionali impiegate dalla cooperativa che gestisce il canile; le prestazioni che il volontario andrà a svolgere non devono costituire intralcio all'ordinaria attività gestionale interna alla struttura.

Art. 8) Compenso

Il Comune di Treia corrisponde alla Cooperativa Meridiana, a fronte dell'espletamento del servizio di gestione del rifugio per animali da affezione, un compenso rapportato alle tariffe indicate nella relativa offerta economica: cane di fascia a) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge; cane di fascia b) = € 1,72 (euro uno virgola settantadue) oltre iva di legge; cane fascia c) = € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque) oltre iva di legge. La tariffa giornaliera è comprensiva delle spese per l'assistenza sanitaria di base per singolo animale di cui alla tabella n. 2 della delibera Regione Marche n. 1.314 del 15/09/2012.

Gli interventi sanitari non compresi nelle prestazioni medico-veterinarie di base possono essere effettuati previo accordo preventivo con il Comune di Treia, proprietario dell'animale.

La liquidazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, è effettuata con cadenza mensile, previa emissione di regolare fatturazione, accompagnata da scheda illustrativa indicante il numero degli animali ricoverati ad inizio e fine mese ed i risultati conseguiti nel corso dell'attività inerente l'esecuzione del servizio stesso oggetto di affidamento.

Il relativo pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Art. 9) Verifiche e controlli

Il Comune di Treia esercita il controllo sulla gestione e sulla regolare attuazione degli adempimenti prescritti dalla normativa statale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché della rispondenza del servizio alle esigenze degli animali ospitati anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 19 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10.

Art. 10) Divieti - di cessione e subappalto e denaro

E' fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese.

E' vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a carico di altra Cooperativa. L'operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall'accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo.

La Cooperativa non potrà a nessun titolo richiedere compensi ulteriori ai privati per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto né svolgere attività non previste contrattualmente.

Eventuali trasgressioni si configurano come gravi inadempienze degli obblighi contrattuali.

Art. 11) Risoluzione del contratto

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora all'esito dell'istruttoria procedimentale si accerti il non possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed oggetto di autocertificazione resa e di documentazione prodotta in sede di gara.

Il contratto è risolubile nei casi di grave inadempimento, gravi ritardi nel compimento delle attività affidate e per gravi irregolarità.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione del contratto, il Comune di Treia ha diritto ad affidare, con proprio provvedimento, l'esecuzione del servizio a terzi. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa imputabili all'inadempimento.

Art. 12) Penalità

Il Comune, nella sua facoltà di verifica e controllo dell'esecuzione del servizio svolto, si riserva la facoltà di comminare a carico della Cooperativa le seguenti penalità in caso di inadempienza o ritardi nell'esecuzione dei servizi in parola. L'ammontare della penale è pari al 10% del corrispettivo corrisposto o dovuto per il servizio prestato fino alla data di contestazione dell'addebito.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza avverso la quale il prestatore del servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 3 giorni dalla avvenuta comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni il Comune procede all'applicazione della penale.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 13) Divieto di cessione e subappalto

È fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e della maggiore spesa.

È vietato subappaltare il servizio assunto, pena la rescissione del contratto con diritto di rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a terzi.

L'operatività della suddetta clausola è immediata e non è subordinata ad altra formalità diversa dall'accertamento e dalla notifica del provvedimento relativo.

Art. 14) Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per responsabilità per infortuni sul lavoro è posta a carico della Cooperativa Sociale Meridiana.

Rimane stabilito che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento del servizio da parte della Cooperativa Meridiana che resta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'inadempienza degli obblighi sopra specificati sia verso il Comune sia verso terzi.

Art. 15) Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto sono poste a carico della Cooperativa Sociale Meridiana che accetta di sostenere il relativo ammontare, ad eccezione dell'imposta di registro che si intende a carico delle parti contraenti in pari misura. Le parti danno atto che la Cooperativa Sociale Meridiana, in quanto *onlus*, è esente da imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

La registrazione del contratto verrà effettuata, ai sensi della normativa vigente, solo in caso d'uso.

Art. 16) Trattamento dei dati personali

Il Comune di Treia, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 “*Pacchetto Europeo protezione dati*”, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17) Controversie

In caso di controversie inerenti l’applicazione o l’adempimento del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad esperire le procedure di conciliazione bonaria e nell’eventualità di mancato accordo con le stesse restano libere di adire l’Autorità Giudiziaria, stabilendo la competenza esclusiva del Foro di Macerata.

Di quanto precede è redatta la presente scrittura che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti mediante sottoscrizione digitale o firma elettronica ai sensi dell’articolo 52-*bis* della legge 89/1913, come modificata dal D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010.

PER IL COMUNE DI TREIA

Dott.ssa Barbara Foglia

PER LA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE

Dott.ssa Barbara Vittori”

*Il Collaboratore del RUP
Agente di Polizia Locale
Gentilucci Serenella*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 27-02-2019.

Treia, 12-02-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to PALMIERI LILIANA

E' copia conforme all'originale.

Treia, 12-02-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
PALMIERI LILIANA